



Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

*Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalità*

M_INF-TSI
Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e per l'Intermodalità
TSI
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0006446-31/03/2016-USCITA

ANCI

*Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica
Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia
Stradale, Ferroviaria, delle
Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio di Polizia Stradale*

*Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica
Sicurezza
Ufficio di coordinamento e
pianificazione delle Forze di Polizia*

Associazioni di categoria NCC

E, p.c. Gabinetto del Ministro

Ufficio Legislativo

Direzioni Generali Territoriali

LORO SEDI

TRASMESSA VIA E-MAIL

OGGETTO: *Legge 15/1/1992 n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) – efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del DL n. 30/12/2008 n. 207, come modificato con legge di conversione 27/2/2009, n. 14.*

In relazione alle problematiche sorte circa l'efficacia dell'articolo 29 comma 1-quater in oggetto (modificativo e integrativo della legge 21/92), tenuto conto delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 3, del DL 25/3/2010, n. 40 (convertito con L 22/5/2010, n. 73), come successivamente modificato, si rappresenta quanto segue.

Le disposizioni dell'articolo 2 comma 3 del DL 40/2010 deferiscono ad un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'emanazione di "urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche

di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia". Ciò, al fine di assicurare omogeneità di applicazione della disciplina normativa in materia.

Già con DL 31/5/2010, n. 78, fu disposto (art. 51 co. 7) uno slittamento del termine previsto per l'emanazione del Decreto interministeriale al 31/12/2010 (in luogo dei 60 giorni dall'entrata in vigore del DL 73/2010).

Tale termine è stato ulteriormente più volte prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2016 con l'articolo 7, comma 5 del DL 30/12/2015, n. 210.

Ciò posto, e in relazione alla questione se sia da ritenersi sospesa l'efficacia dell'articolo 29 comma 1-*quater* (i.e., se le proroghe al termine per l'emanazione del Decreto interministeriale possano considerarsi quale proroga, ancorché implicita, all'entrata in vigore di tale articolo), milita a favore di tale interpretazione il dato testuale del DL 40/2003 (art. 2 comma 3), in ragione del quale il Legislatore ha inteso subordinare l'attuazione della novella legislativa al Decreto interministeriale *de quo*. Se ne desume che, almeno finché legittimamente (e cioè, fino allo scadere del termine del 31/12/2016) il Decreto non sarà emanato, dovrebbe essere inibita l'efficacia dell'articolo 29 comma 1-*quater*. Interpretazione peraltro coerente con il contenuto degli atti parlamentari e con le relazioni di accompagnamento alle proroghe del termine di emanazione del decreto succedutesi nel tempo.

Pertanto a parere di questa Direzione generale le disposizioni introdotte dall'articolo 29 comma 1-*quater* del DL n. 30/12/2008 n. 207 (come modificato con legge di conversione 27/2/2009, n. 14) sono da ritenersi, allo stato, non in vigore.

Peraltro, in considerazione della complessità della questione interpretativa, cui afferiscono interessi sensibili e delicati per l'ordinamento giuridico, tenuto anche conto delle già intervenute pronunce di merito e di legittimità da parte dell'Autorità giudiziaria, allo stato non può darsi un'interpretazione certa e definitiva.

Il Direttore generale
Dott. Enrico Finocchi

